



Automobile Club d'Italia
SPORT

16/16

GIUDICE SPORTIVO ACI

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Sigg. Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (Componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), , Avv. Salomone Bevilacqua (Componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo dott. Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 30 ottobre 2015, conclusivo dei procedimenti nn. 27/15, 28/15 e 42/15, la Procura Federale ha deferito il licenziato Simone Taglienti (licenza di concorrente/conducente n. 358569), facendo presente che il licenziato Lo Schiavo Domenico aveva segnalato:

- a) che in occasione del Rally del Salento 2015, al quale partecipava anche Simone Taglienti, dopo aver proposto un reclamo contro un terzo concorrente era stato minacciato dal padre del Taglienti che lo aveva diffidato dal partecipare al Rally di Pico che si sarebbe svolto il successivo 31 maggio 2015 e gli aveva detto che se avesse fatto analogo reclamo contro suo figlio "gli avrebbe distrutto la macchina con una ruspa";
- b) che, incurante di tale minaccia, il Lo Schiavo si era ugualmente iscritto al Rally di Pico, dal che poteva desumersi che non avrebbe esitato a proporre reclamo contro la partecipazione di vetture prive delle caratteristiche tecniche prescritte; reclamo che, a norma di regolamento, può essere seguito solo a condizione che sia la vettura del reclamante sia la vettura del reclamato a fine gara siano lasciate nel parco chiuso, a disposizione dei commissari tecnici;
- c) che, in corso di gara, Pasquale Taglienti, fratello del licenziato Simone, alla guida di un autocarro IVECO 35 quintali fermo allo stop di un incrocio, ripartiva bruscamente in retromarcia tamponando intenzionalmente la vettura di Lo Schiavo, ferma a circa 4 metri dietro l'autocarro con a bordo quest'ultimo ed il fratello Domenico, suo navigatore, al fine di rendere tale vettura inidonea alla marcia e quindi impossibilitata a poter recarsi alle verifiche tecniche;
- d) che a tale incidente era presente l'equipaggio 47 Di Schiavi- Granieri, che si trovava con la propria vettura ferma a qualche metro dietro la vettura Lo Schiavo, i quali, constatato che non risultavano apparenti danni alle persone, proseguivano la gara dopo essersi impegnati a testimoniare ove richiesti;
- e) che subito dopo sopraggiungevano prima il padre del Taglienti e poi una pattuglia di carabinieri, che redigevano il verbale del fatto e delle dichiarazioni raccolte da parte dei due conducenti, che risultavano diametralmente opposte, in quanto sia il Taglienti che i Lo Schiavo sostenevano di essere stati tamponati dall'altra vettura.

Condividendo la tesi dei Lo Schiavo, che successivamente l'equipaggio Di Schiavi-Granieri aveva pienamente confermato, la Procura federale ha chiesto che al licenziato Giuseppe Taglienti sia applicata la pena della sospensione delle licenze per un anno e





Automobile Club d'Italia
SPORT

l'ammenda di euro 5.000 (cinquemila), a titolo di responsabilità oggettiva per gli indicati comportamenti del fratello e del padre del licenziato stesso.

Nell'odierna udienza la Procura Federale ha insistito nelle sue richieste. Il difensore del Taglienti ha insistito nelle considerazioni esposte nelle sue memorie scritte, ed in particolare sulle circostanze che sarebbe stato il Taglienti ad essere tamponato dal Dello Schiavo e che l'art. 123 RNS 2014 prevedeva la responsabilità oggettiva del concorrente solo per fatto dei suoi "aiutanti", qualità non rivestita nel caso in esame dal padre e dal fratello, non licenziati e non facenti parte del team del conduttore. Ha altresì eccepito l'inutilizzabilità della documentazione fotografica depositata dal Lo Schiavo *"perché potrebbe trattarsi di falso materiale artatamente creato"*.

DIRITTO

1- Va rilevato, in via preliminare, che il deferimento in esame non attiene al provvedimento di esclusione dalla graduatoria del licenziato Giuseppe Taglienti, disposto dai Commissari Sportivi, provvedimento che il TNA ha annullato per difetto di regolare notifica, ma ai comportamenti tenuti – in diversi momenti – dai familiari del licenziato in occasione della gara. Pertanto la decisione del TNA non preclude a questo Giudice di prendere in esame i fatti oggetto del presente deferimento.

2- Sempre in via preliminare va rilevato che il RNS 2014, all'epoca vigente, disponeva:
- all'art. 7 bis: *"I titolari di licenza sportiva sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto – ancorché non titolare di licenza sportiva – quando questi comportamenti siano volti a sostenere i licenziati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica. I soggetti indicati si presumono altresì responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio"*.

- all'art. 123: *"Il concorrente, firmatario dell'iscrizione, è responsabile dei comportamenti dei propri conduttori e di tutti i suoi aiutanti"*.

Tale diversità di contenuto dispositivo ha fatto sorgere il dubbio, formulato dal difensore del Taglienti nella presente udienza, se, per il solo concorrente, la responsabilità oggettiva per comportamenti "di tutti i suoi aiutanti" dovesse ritenersi limitata a tutti coloro che, licenziati o no che fossero, facessero parte del personale del team in gara.

Il dubbio suindicato non ha però ragion d'essere nel caso in esame, dal momento che il licenziato Simone Taglienti nella vicenda si presenta nella sua duplice qualità non solo di concorrente ma anche di conduttore; ed è comunque da ritenere infondato, dato che deve ritenersi che l'art. 123, con il generico e atecnico termine di "aiutanti" del concorrente, abbia inteso alludere riassuntivamente a tutte le persone - specificate al precedente art. 7 ter - che a qualunque titolo abbiano dato un contributo concreto a sostegno del team in gara, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di soggetti formalmente appartenenti al team stesso. Infatti, restringere la responsabilità oggettiva ai soli comportamenti degli aiutanti appartenenti al team determinerebbe un evidente vulnus alla serietà della correttezza sportiva,





Automobile Club d'Italia
SPORT

dal momento che potrebbe indurre taluni team ad utilizzare terzi formalmente estranei per compiere iniziative in danno degli altri team in gara, con la ragionevole certezza di non subirne alcuna conseguenza sportiva. Non a caso il recente art. 90 RNS 2016 ha ritenuto opportuno chiarire che il concorrente “è responsabile delle azioni ed omissioni di chiunque partecipi ad una competizione e di chiunque fornisca per suo conto una prestazione collegata alla competizione”; ed il successivo art. 223 ribadisce che “il concorrente e il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo precedente, durante o successivo alla manifestazione, nell’area dell’impianto e nelle zone limitrofe”.

Va pertanto ritenuto che i comportamenti incidenti sul corretto svolgimento della competizione:

- se attuati da licenziati o comunque da altre persone manifestamente appartenenti al team si presumano – salvo prova contraria – svolti per conto del concorrente e/o del conduttore che ne trae vantaggio, e quindi siano per costoro senz’altro causa di responsabilità oggettiva;
- se attuati da terzi non licenziati e formalmente estranei al team costituiscano causa di responsabilità oggettiva se tra i terzi ed il team favorito sussista un collegamento tale da far ragionevolmente presumere che tali terzi abbiano operato per conto e nell’interesse del team.

3- Va infine respinta l’eccezione preliminare di inattendibilità della documentazione fotografica depositata dal Lo Schiavo; ciò sia perché la circostanza che “potrebbe trattarsi di falso materiale artatamente creato” costituisce una mera ipotesi, non sostenuta da alcun principio di prova, sia perché tale documentazione corrisponde sostanzialmente alle rilevazioni fotografiche dei carabinieri, e quindi non si ha alcun motivo di dubitare della sua genuinità.

Ciò premesso, vanno esaminati i fatti oggetto del presente giudizio.

4- L’attuale deferimento è fondato sul presupposto che il sig. Pasquale Taglienti, non licenziato, fratello del concorrente/conduttore Simone Taglienti, in corso di gara avrebbe volontariamente tamponato, con un Autocarro IVECO 35 quintali cassonato, l’auto del concorrente/conduttore Domenico Lo Schiavo al fine di impedirne il rientro nel parco chiuso, precludendo così la possibilità di dar corso agli esami tecnici conseguenti al reclamo che il Lo Schiavo aveva presentato nei confronti dell’auto di Simone Taglienti.

Sul luogo dell’incidente erano tempestivamente intervenuti i carabinieri di Pontecorvo, che avevano effettuato le dovute rilevazioni, avevano constatato che ognuno dei due conduttori dichiarava che era fermo quando era stato tamponato dall’altro, ed avevano verbalizzato che “in base alle dichiarazioni delle parti e ai rilievi planimetrici, e in assenza di testimoni oculari” – (non sapendo che in realtà l’equipaggio Di Schiavi-Granieri aveva assistito all’incidente ma si era allontanato prima dell’arrivo dei carabinieri, impegnandosi con il Lo Schiavo a testimoniare ove richiesti) - “non è stato possibile risalire con esattezza alle cause del sinistro. Viene comunque presa in considerazione che l’auto B” – quella del Lo Schiavo – “vista la sua disposizione sulla sede stradale con la direzione verso DX, e una





Automobile Club d'Italia
SPORT

probabile frenata a terra, avesse tamponato l'autoveicolo A – quello del Taglienti - *“che a sua volta rilasciava tracce a terra nella parte anteriore del mezzo”*, tracce di circa metri 3,5.

Al riguardo il Collegio, visti il verbale dei carabinieri e la relativa documentazione, la ulteriore documentazione fotografica prodotta dal Lo Schiavo nei termini previsti dal regolamento e le dichiarazioni dei testimoni oculari DI Schiavi-Granieri, ritiene inattendibile la versione dei fatti esposta dal Taglienti. Infatti:

- a) dopo l'impatto l'automezzo A, lungo circa 6 metri, risultava in direzione di marcia verso lo stop, con la parte anteriore a circa 4 metri da esso. Ciò non corrisponde alla versione del Taglienti, secondo cui il proprio automezzo sarebbe rimasto fermo allo stop, mentre corrisponde alla versione del Lo Schiavo, secondo cui il Taglienti avrebbe compiuto una retromarcia di circa 4 metri, tenuto conto che i due veicoli – contrariamente a quanto potrebbe desumersi dal disegno delle vetture coinvolte contenuto nel verbale di carabinieri- dopo l'incidente si erano parzialmente sovrapposti, con il cassone dell'autocarro sopra il cofano dell'autovettura;
- b) non è comprensibile l'asserzione del citato verbale secondo cui, a seguito dell'asserito tamponamento da parte di B, l'autoveicolo A avrebbe rilasciato *“tracce a terra nella parte anteriore del mezzo”* di circa metri 3,5. Ciò sarebbe stato possibile solo se l'asserito investitore avesse impresso una spinta in avanti al veicolo del Taglienti. Ma è incontrovertibile che i due veicoli dopo l'incidente sino all'arrivo dei carabinieri siano rimasti congiunti, praticamente incastrati tra loro; sicché è impossibile che l'autoveicolo A, dopo e a seguito dello scontro, abbia potuto rilasciare le suddette tracce davanti a sé;
- c) ne consegue che le tracce in questione devono necessariamente riferirsi ad una violenta improvvisa accelerata in retromarcia dell'autoveicolo A prima dell'impatto con B;
- d) le conclusioni suddette coincidono con quanto concordemente riferito sia dall'equipaggio Lo Schiavo sia dall'equipaggio Di Schiavi-Granieri.

Ne deriva che Pasquale Taglienti deve ritenersi aver voluto intenzionalmente mettere l'auto B in condizione di non poter proseguire, al fine di tentare di precluderne l'accesso al parco chiuso e di esentare così il fratello Simone dall'obbligo di sottoporre la propria auto agli esami tecnici che presumibilmente il Lo Schiavo avrebbe potuto poi far valere con apposito reclamo, come poi ha realmente fatto, essendo riuscito a far trasportare in tempo utile l'auto incidentata nel parco chiuso.

4- Alla luce di tale accadimento acquista credibilità la dichiarazione, resa dal Lo Schiavo in istruttoria, che il padre del Taglienti in una precedente occasione gli aveva detto che se il Lo Schiavo avesse partecipato al Rally di Pico e gli avesse fatto un simile reclamo lui avrebbe distrutto la macchina del Lo Schiavo con una ruspa.

5- In nessuno di questi fatti è direttamente implicato il concorrente/conducente Simone Taglienti. Ma, atteso lo stretto rapporto di parentela tra il licenziato e gli autori materiali dei fatti e comportamenti citati e l'evidente coesione e solidarietà del gruppo familiare Taglienti manifestata in occasione del ritiro della loro autovettura dal parco chiuso, deve ritenersi che i





Automobile Club d'Italia

SPORT

fatti e comportamenti stessi siano stati finalizzati a favorire il licenziato e quindi gli debbano essere oggettivamente imputati.

Vanno pertanto accolte le richieste della Procura Federale, attesa la palese gravità delle scorrettezze in esame, che ledono i fondamentali principi della competizione sportiva. Si ritiene peraltro equo, al fine di non compromettere l'attività sportiva del licenziato per il prossimo anno, di ridurre la sospensione delle licenze da 12 ad 8 mesi.

PQM

Il Giudice Sportivo dichiara il tesserato Simone Taglienti (licenza di concorrente/conducente n. 358569) oggettivamente responsabile dei comportamenti suindicati, costituenti grave violazione degli artt. 7 bis, 7 ter lett.A) e D) e 123 RNS 2014; e per l'effetto applica al licenziato le sanzioni della sospensione delle licenze sportive per mesi 8 e dell'ammenda di euro 5.000 (cinquemila).

Roma, 7 aprile 2016

Il Presidente estensore
(Pres. Salvatore Giaccetti)

